

stessi prodotti importati dagli altri Stati membri ed accompagnati da un titolo di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1965

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le arance amare o bigarade

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(65/502/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 17 maggio 1965 con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto, per il 1966, la concessione di un contingente tariffario di 60 tonnellate ai dazi del 2,3 % e 3 % a seconda dei periodi, per le arance amare o bigarade delle voci ex 08.02 A I e II della tariffa doganale co-

mune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che le arance amare erano importate dall'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazi doganali prima del 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, mentre i dazi della tariffa doganale comune sono del 15 % e 20 % a seconda del periodo ;

Considerando che i dati statistici forniti dagli Stati membri richiedenti sono i seguenti :

	(in tonnellate)		
	1962	1963	1964
Importazioni			
Totale	} Non si dispone di dati	93	146
C.E.E.		35	49
di cui Italia		34	49
Paesi terzi		58	97
Esportazioni :		trascurabili	

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi dell'articolo 25 a beneficio di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, allo scopo di rimediare agli inconvenienti che potrebbero risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal passaggio progressivo verso il regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo

ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25, tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti indicati nell'articolo 29 ;

Considerando che gli Stati membri richiedenti devono assicurare l'approvvigionamento di arance amare alle loro industrie conserviere; che la concessione di un contingente tariffario, di volume e ad un dazio adeguati, per le arance amare non può compromettere la realizzazione degli obiettivi della politica comune elaborata dalla Comunità nel settore della frutta, a causa, da un lato, del livello ridotto degli scambi intracomunitari rispetto alle disponibilità comunitarie esportabili e, dall'altro, dai dazi contingentari modesti previsti dalla presente decisione; che, d'altra parte, non sussiste alcun motivo di temere che un contingente tariffario di volume adeguato comporti un aumento dell'utilizzazione di detti prodotti tale da ostacolare lo sviluppo della produzione comunitaria di prodotti analoghi; che, infatti, le arance amare non entrano in reale concorrenza con gli altri frutti; che, anche se è necessario vegliare affinché le condizioni di approvvigionamento delle industrie conserviere dello Stato membro richiedente non falsino la concorrenza tra gli Stati membri per i prodotti finiti, tale pericolo non sembra tuttavia notevole nel caso in esame;

Considerando che dall'insieme della situazione summenzionata risulta che gli Stati membri richiedenti incontrano delle difficoltà che giustificano la deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune; che, d'altra parte, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

Considerando che le importazioni d'arance dai paesi terzi, effettuate dagli Stati membri richiedenti nel 1963 e nel 1964, hanno largamente superato la media di 60 tonnellate, corrispondente al volume del contingente richiesto per il 1966; che tale livello dovrebbe essere probabilmente raggiunto anche nel 1966; che tale dato lascia ancora un margine sufficiente per consentire il collocamento di eventuali ulteriori disponibilità comunitarie esportabili verso l'Unione economica belgo-lussemburghese; che un volume di 60 tonnellate appare adeguato;

Considerando che, per la fissazione del dazio contingentario, è necessario tener conto della situazione particolare del prodotto in questione e del grado di attuazione dell'unione doganale, dato che il 1° gennaio 1966 gli Stati membri procederanno, da un lato, al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune per i prodotti in questione e, dall'altro, ad un nuovo abbassamento delle tariffe intracomunitarie; che tali considerazioni inducono ad applicare al contingente tariffario per i prodotti in questione un dazio pari alla metà dello sforzo di ravvicina-

mento verso la tariffa doganale comune da effettuare il 1° gennaio 1966; che tale sforzo deve essere calcolato partendo dal periodo precedente il 1° gennaio 1962; che, per i prodotti che costituiscono oggetto della presente decisione, gli Stati richiedenti non hanno invocato fatti che giustificherebbero in via eccezionale la fissazione di dazi contingentari ad un livello inferiore; che la metà dello sforzo di ravvicinamento calcolato sulla base stabilita sopra porta a fissare i dazi contingentari rispettivamente al 6% per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1966 e dal 16 ottobre al 31 dicembre 1966 ed al 4,5% per il periodo dal 1° aprile al 15 ottobre 1966;

Considerando che dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione, non si possono trarre indicazioni atte a far concludere che la concessione di detto contingente tariffario, nei limiti indicati, sarebbe tale da provocare perturbazioni notevoli sul mercato dei prodotti di cui trattasi;

Considerando che, dall'attuazione progressiva del mercato comune, risulta che gli Stati membri applicano alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offre almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritti risulta che possono venir concessi, in base all'articolo 25, paragrafo 3, solo per la copertura dei fabbisogni diretti degli utilizzatori dello Stato membro interessato, ad esclusione di qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'Unione economica belgo-lussemburghese è autorizzata ad aprire un contingente tariffario per l'importazione dai paesi terzi di arance amare o bigarade, delle voci ex 08.02 A I e II della tariffa doganale comune, entro il limite di un quantitativo di 60 tonnellate e ai dazi del 6% per i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 1966 e dal 16 ottobre al 31 dicembre 1966 e del 4,5% per il periodo dal 1° aprile al 15 ottobre 1966. Tale contingente dovrà essere utilizzato esclusivamente all'interno degli Stati membri importatori suddetti.

Tuttavia, in nessun caso il dazio per i prodotti importati nel quadro del presente contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri ed accompagnati da un titolo di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1965

relativa alla concessione alla Repubblica italiana di un contingente tariffario per i semi di barbabietola

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(65/503/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 13 maggio 1965 con la quale la Repubblica italiana ha domandato per il periodo da 1° novembre 1965 al 31 ottobre 1966 la concessione di un contingente tariffario di 1.500 tonnellate al dazio del 2,2% per i semi di barbabietole da zucchero delle seguenti varietà: « Eagle Hill »,

« Maribo », « Buszczinski », « Janaz » e « Saroz », della voce ex 12.03 A della tariffa doganale comune, inclusa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune, i suddetti prodotti erano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 15% ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

Importazioni	Totale	C.E.E.	Paesi terzi
1961	3.205	1.743	1.462
1962	2.847	1.938	909
1963			
1° trimestre	2.682	1.608	1.074
2° trimestre	35	5	30
3° trimestre	167	116	51
4° trimestre	376	159	217
Totale	3.260	1.888	1.372
1964			
1° trimestre	2.476	1.491	985
2° trimestre	48	35	13
3° trimestre	254	249	5
4° trimestre	557	352	205
Totale	3.335	2.127	1.208
1965			
1° trimestre	1.875	1.577	298
2° trimestre	163	17	146
Totale	2.038	1.594	444